

DISCIPLINARE DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE POPOLAZIONI OVINE E CAPRINE AUTOCTONE A LIMITATA DIFFUSIONE

Art. 1

Il registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione, istituito presso l'Associazione Nazionale della Pastorizia ai sensi della legge 03.08.1999, è gestito dall'Asso.Na.Pa., riconosciuta con D.P.R. 28.10.1963 , n.1871.

Il suddetto registro anagrafico è regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria.

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 2

Il Registro Anagrafico rappresenta lo strumento per la conservazione e la salvaguardia delle popolazioni ovine e caprine ammesse e ne promuove la valorizzazione economica.

Le attività di cui al presente disciplinare sono coordinate a livello centrale dall'Associazione Nazionale della Pastorizia e a livello periferico dagli "uffici delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione", secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Le popolazioni ammesse al Registro Anagrafico sono quelle prive di libro genealogico e comprese nel seguente elenco:

A) OVINI:

- 1)ALPAGOTA;
- 2)BAGNOLESE;
- 3)BELLUNESE;
- 4)BRENTEGANA;
- 5)BRIGASCA;
- 6)BROGNE;
- 7)CIVENASCA;
- 8)CORNELLA BIANCA;
- 9)CORNIGLESE (CORNIGLIO);
- 10)DI BENEVENTO (QUADRELLA);
- 11)DI CORTENO;
- 12)FINARDA;
- 13)FRABOSANA;
- 14)GARRESINA;
- 15)GARFAGNINA BIANCA;
- 16)ISTRIANA (CARSOLINA);
- 17)LAMON (LAMONESE);
- 18)NOSTRANA;
- 19)MARRANE;
- 20)MATESINA;

- 21)POMARANCINA;
- 22)PUSTERESE;
- 23)ROSSET;
- 24)SALTASASSI;
- 25)SAMBUCANA (DEMONTINA);
- 26)SAMPEIRINA;
- 27)SAVOIARDA;
- 28)SCIARA (MOSCIA CALABRESE);
- 29)TACOLA;
- 30)TRIMETTICIA DI SEGEZIA;
- 31)TURCHESSA;
- 32)VARESINA;
- 33)VISSANA;
- 34)ZERANA (LOCALE).

B) CAPRINI:

- 1)ALPINE;
- 2)ARGENTATA DELL'ETNA;
- 3)BIONDA DELL'ADAMELLO;
- 4)CAMPOBASSO (GRIGIA MOLISANA);
- 5)CILENTANA FULVA;
- 6)CILENTANA GRIGIA;
- 7)CILENTANA NERA;
- 8)CIOCIARA GRIGIA;
- 9)DI L'AQUILA;
- 10)DI MONTECRISTO;
- 11)DI POTENZA (GRIGIA MOLISANA);
- 12)DI TERAMO;
- 13)FRISA VALTELLINESE;
- 14)FULVA DEGLI ALBURNI;
- 15)FULVA DEI MONTI PICENTINI;
- 16)FULVA LUCANA;
- 17)GARFAGNANA;
- 18)GRIGIA DEGLI ALBURNI;
- 19)GRIGIA DEI MONTI PICENTINI;
- 20)ISTRIANA;
- 21)MANTELLATA POSTERIORE;
- 22)NAPOLETANA;
- 23)POMELLATA;
- 24)ROCCAVERANO;
- 25)SARDA PRIMITIVA;
- 26)SCIARA (RUSTICA CALABRESE – DI COSENZA);
- 27)SCREZIATA;
- 28)SELVAGGIA;
- 29)SEMPIONE;
- 30)VALFORTORINA (DI BENEVENTO);
- 31)VALGEROLA;
- 32)VALLESANA (VALLESE);
- 33)VERZASCHESE.

Altre popolazioni successivamente individuate potranno essere ammesse al Registro Anagrafico, su proposta dell'Ufficio Centrale ed approvazione della Commissione Tecnica Centrale (C.T.C.).

Art. 3

Allo svolgimento dell'attività del Registro si provvede:

(a) a livello centrale attraverso:

- la Commissione Tecnica Centrale;
- l'Ufficio Centrale, presso l'Associazione Nazionale della Pastorizia.

(b) a livello periferico attraverso:

- gli "Uffici delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione" indicati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per la conservazione e la salvaguardia delle popolazioni ammesse al Registro e propone eventuali modifiche al presente disciplinare.

Inoltre ha il compito di redigere le norme tecniche e di promuovere studi atti all'individuazione di similarità genetica tra le popolazioni ammesse al Registro Anagrafico anche al fine di individuare popolazioni ascrivibili a razze per le quali sia già stato riconosciuto il Libro Genealogico.

Della C.T.C. fanno parte:

- un funzionario tecnico del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mi.P.A.F.), incaricato di vigilare sugli adempimenti del presente disciplinare;
- due esperti di zootecnia, nominati dal Mi.P.A.F., su proposta dell'ASSO.NA.PA., specializzati in materia di salvaguardia del germoplasma animale;
- un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori;
- un funzionario tecnico per ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano dove sono stati attivati gli uffici previsti all'articolo 3 punto (b), nominato dalla stessa Regione o Provincia autonoma;
- il direttore dell'ASSO.NA.PA. o un suo delegato, con funzioni di segretario;
- il Presidente dell'ASSO.NA.PA. o un suo delegato.

La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice Presidente. I componenti la C.T.C. restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare, a titolo consultivo, esperti di particolare competenza, così come allevatori delle popolazioni interessate.

La convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima della riunione.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

L'Ufficio Centrale provvede al coordinamento, al controllo dell'attività degli Uffici periferici e a costituire un archivio unico degli ovini e caprini iscritti ai Registri Anagrafici e ai libri genealogici.

Art. 6

Gli Uffici delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione provvedono:

- allo svolgimento delle attività di registrazione a livello periferico;
- al rilascio dei documenti ufficiali del Registro, secondo le norme prescritte dal presente disciplinare;
- ad inviare semestralmente al "National Focal Point italiano – FAO" la consistenza di ciascuna popolazione.

Art. 7

Per la valutazione somatica e la successiva ammissione al Registro Anagrafico le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Indicano gli esperti di popolazione che fanno parte di un apposito Albo di esperti tenuto dall'Ufficio Centrale.

Successivamente l'ammissione o la cancellazione degli esperti dal suddetto Albo è di competenza della C.T.C. secondo le modalità previste dal "regolamento del corpo degli esperti".

CAPITOLO II

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI E DEI SOGGETTI AL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 8

L'adesione degli allevamenti al Registro Anagrafico è volontaria. L'allevatore che vi intenda aderire deve presentare domanda all'Ufficio delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione competente per territorio.

Possono essere iscritti al Registro Anagrafico gli allevamenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- con animali in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche;
- siano sottoposti a controlli sanitari previsti dallo Stato per la specie ovina e caprina.

Il giudizio di idoneità all'iscrizione degli allevamenti che abbiano fatto domanda viene espresso dall'ufficio delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione competente per territorio.

Art. 9

Il Registro Anagrafico comprende il:

- Registro del giovane bestiame;
- Registro dei riproduttori maschi e femmine.

A detti registri vengono iscritti esclusivamente il bestiame in possesso dei requisiti previsti dalle "NORME TECNICHE".

CAPITOLO III

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 10

L'individuazione dei soggetti di cui all'art. 9, viene effettuata dall'esperto nominato dall'ufficio periferico ed iscritto all'Albo di cui

all'art. 7 secondo le modalità previste dal DPR 30 aprile 1996, n. 317.
CAPITOLO IV

SCHEDA, MODULI E REGISTRI DEL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 11

Per la tenuta delle registrazioni, sono prescritti i seguenti Registri, moduli e schede:

- a) mod. 1 – dichiarazione di nascita;
- b) mod. 2 – registro giovane bestiame;
- c) mod. 3 – registro genealogico arieti o becchi;
- d) mod. 4 – registro genealogico pecore o capre;
- e) mod. 5 – avviso di vendita o morte;
- f) mod. 6 – scheda di valutazione somatica.

Eventuali modifiche ai Registri, moduli e schede sono emanate dalla C.T.C. ed entrano in vigore dalla loro delibera. L'Ufficio Centrale provvederà a trasmetterle al Mi.P.A.F. entro 60 giorni dalla delibera. Il Mi.P.A.F. ha facoltà di apportare modifiche o fare osservazioni entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse.

Art. 12

Il certificato anagrafico è rilasciato dagli uffici delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione a richiesta del proprietario dell'allevamento nel quale è nato il soggetto. Esso viene rilasciato ai soggetti iscritti nelle diverse sezioni.

Per lo stesso animale è rilasciato un solo certificato originale.

In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà essere rilasciato un secondo certificato sul quale sarà evidente la scritta "duplicato".

CAPITOLO V

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI E FINANZIAMENTO DEL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 13

L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione al Registro Anagrafico del proprio allevamento si impegna:

- ad osservare il presente disciplinare; a sottoporre tutti i soggetti del proprio allevamento ai controlli stabiliti dalla C.T.C.
- a fornire chiarimenti e notizie riguardanti il proprio allevamento.

Art. 14

L'infrazione da parte dell'allevatore interessato ad una o più norme del presente disciplinare, comporta a seconda dei casi, i seguenti provvedimenti:

- a) annullamento della marcatura dei soggetti che è stata accertata una errata identificazione;
- b) ammonizione;
- c) sospensione dell'allevamento;
- d) radiazione del proprio allevamento;
- e) denuncia all'Autorità Giudiziaria, nel caso di frode.

I provvedimenti di cui ai punti a) e b) sono deliberati dagli uffici

periferici. I provvedimenti ai punti c), d), e) sono deliberati dall'Ufficio Centrale, su proposta dell'ufficio delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione competente.

Per i provvedimenti ai punti c) e d) si può ricorrere alla C.T.C.

Art. 15

Al finanziamento del Registro Anagrafico si provvede con:

- (a) contributi pubblici secondo le determinazioni del Comitato Permanente delle Politiche Agro-alimentari e Forestali con eventuali forme di cofinanziamento Stato-Regioni;
- (b) quote contributive versate dagli allevatori direttamente agli uffici delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione per il rilascio dei certificati anagrafici e altri documenti;
- (c) eventuali altri proventi.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16

Registri, certificati, moduli e atti in genere del Registro Anagrafico hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Art. 17

Le norme tecniche previste per le popolazioni ammesse al Registro saranno emanate dalla C.T.C..

Eventuali successive modifiche sono emanate dalla C.T.C. che stabilisce anche i requisiti per l'ammissione di altre popolazioni non considerate con il presente disciplinare.

Dette modifiche o nuove ammissioni entrano in vigore al momento della delibera della C.T.C. e devono essere inviate al Mi.P.A.F. entro 60 giorni dalla delibera. Il Mi.P.A.F. ha facoltà di apportare modifiche o fare osservazioni alle norme approvate dalla C.T.C., entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse.

Art. 18

Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Mi.P.A.F. o proposte dall'Asso.Na.Pa., su delibera della C.T.C., entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 19

I dati di Registri locali che siano eventualmente già disponibili, per le popolazioni di cui all'art. 2, al momento dell'istituzione del presente Registro Anagrafico, potranno essere acquisiti, controllati e verificati dagli Uffici delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione e trasmessi all'Ufficio Centrale per la costituzione degli archivi.